



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

Atto N. 2930

N. Mecc. PDET-2838-2015 del 16/11/2015
del 26 / 11 / 2015

Oggetto: articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta MANISCALCO GIUSEPPE. Sede legale: Via Taiola n. 15 - 13040 Saluggia (VC); Sede operativa: Via Taiola n. 13 - 13040 Saluggia (VC); C.F. MNSGPP39B05B275S - P. IVA 01300000021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i., recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle discipline in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.Lgs 22/97";

Visto il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", entrato in

di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;

- la Ditta MANISCALCO GIUSEPPE, con sede legale in Via Taiola 15 - 13040 Saluggia (VC), in qualità di Gestore dell'installazione IPPC ubicata in Via Taiola 13 - 13040 Saluggia (VC), è stata autorizzata con provvedimento di A.I.A. n. 64447 del 04/09/2009 (con scadenza al 18/03/2014) a svolgere l'attività di cui al
- **codice IPPC 6.6 lett. b:** "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)";

CONSIDERATO CHE:

- in data 02/09/2014 (n. prot. 6750) il Gestore MANISCALCO GIUSEPPE ha presentato al SUAP del Comune di Saluggia l'istanza di rinnovo dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies c. 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DPR 160/2010 ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Taiola n. 13 - 13040 Saluggia (VC);
- con nota n. prot. 6778 del 02/09/2014 (n. prot. di ricevimento 27267), il SUAP del Comune di Saluggia ha provveduto a trasmettere alla Provincia copia completa della documentazione a corredo dell'istanza A.I.A. in questione, richiedendo al contempo di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche della Provincia di Vercelli ai fini dell'istruzione della pratica in oggetto;

ESAMINATA la documentazione a corredo della predetta domanda di rinnovo dell'A.I.A., nella quale il Gestore ha contestualmente formalizzato le seguenti varianti in riduzione delle attività di allevamento, a migliore garanzia delle prestazioni ambientali e sanitarie dell'installazione:

- riduzione del numero di posti suini da 3.998 a 3.700, per aver adibito ad infermeria un box in ogni capannone;
- cessazione dell'attività di spandimento degli effluenti zootecnici in campo, a seguito della stipula di appositi contratti di conferimento dei liquami ad impianti esterni di digestione anaerobica;

RILEVATO CHE:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 08/10/2014, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;
- la ditta ha provveduto a versare la somma di Euro 735,00 per le spese istruttorie in data 01/09/2015;

VISTI

- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: "Reference Document on Best Available Techniques in the Intensive Livestock Farming - July 2003";

- le linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili per le attività rientranti nella categoria 6.6 (D.M.A. 29/01/2007 S.O. n. 127 alla G.U. n. 125 del 31/05/2007);

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 31858 del 13/10/2014, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 27/11/2014 e del 23/06/2015, presso la sede del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, dove gli atti delle stesse sono custoditi e consultabili, le seguenti amministrazioni: l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, l'ASL "TO4", il Comune di Saluggia ed il Gestore in qualità di richiedente;

VISTI i pareri tecnici di

- ARPA Dipartimento di Vercelli, n. 102837 del 09/12/2014 e n. 51119 del 23/06/2015;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa in data 19/05/2015 (n. prot. di ricevimento 18466) in esito alla prima riunione di Conferenza dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni da parte degli enti convocati durante l'ultima seduta di conferenza dei servizi del 23/06/2015;

RICORDATO CHE, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

RILEVATO, INOLTRE, CHE il D.Lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'A.I.A.; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

RILEVATO CHE:

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- le strutture di stabulazione in essere presso l'installazione, pur non essendo elencate tra le migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, possono dare prestazioni ambientali idonee a quelle dei BRef, attraverso l'adozione degli accorgimenti tecnico-gestionali proposti dal Gestore nel merito della gestione degli effluenti zootecnici;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la

- riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- risulta necessario aggiornare il provvedimento di A.I.A. rilasciato per l'installazione in questione per l'adeguamento delle prescrizioni ai nuovi disposti normativi introdotti con il D. Lgs. 46/2014;
 - nello stabilimento non sono state apportate modifiche tali da rendere necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato dalla ditta contestualmente alla prima istanza A.I.A. in data 06/02/2006 n. prot. di ricevimento 7291;

RITENUTO PERTANTO CHE, alla luce di quanto sopra esposto:

- l'autorizzazione debba essere aggiornata relativamente alle valutazioni prima riportate e alle modifiche intercorse;
- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, sono conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 46/2014;
- a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'A.I.A. svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.lgs. 152/2006;
- eventuali ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento di cui sopra;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di **aggiornare per riesame** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64447 del 04/09/2009 e s.m.i. rilasciata al Gestore **MANISCALCO GIUSEPPE** (sede legale: Via Taiola n. 15 - Saluggia (VC)), per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Taiola n. 13 - Saluggia (VC), dell'attività di cui al **codice IPPC**:

- **codice IPPC 6.6(b)**: Impianti per l'allevamento intensivo di suini con **n. 3.700 posti suini** da produzione di oltre 30 kg.

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e riesame;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
4. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
5. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
7. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
8. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è

sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

9. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
10. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
11. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
12. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
13. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. La Ditta dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

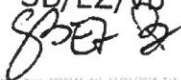
- ☐ che l'Allegato A, al presente provvedimento, sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui al provvedimento n. 64447 del 04/09/2009;
- ☐ Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni**

a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;

- ☐ Che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizi A.I.A. - IPPC del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
- ☐ Che il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Saluggia ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e successiva trasmissione al Gestore MANISCALCO GIUSEPPE;
- ☐ Che copia del provvedimento conclusivo sia inviato per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, ASL "TO4"-SISP, ASL "TO4" - Servizio Veterinario, Comune di Saluggia nonché alla presente Amministrazione Provinciale;
- ☐ Che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

SB/EZ/vb



COMUNE DI SALUGGIA - PIVOL 0000244 - dal 12/04/2016 T14 VI CL. PAVI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-2838-2015

Oggetto: articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta MANISCALCO GIUSEPPE. Sede legale: Via Taiola n. 15 e 13040 Saluggia (VC); Sede operativa: Via Taiola n. 13 - 13040 Saluggia (VC); C.F. MNSGPP39B05B275S - P. IVA 01300000021

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 17 DIC. 2015 e vi rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi.

Vercelli, li 17 DIC. 2015



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

